

DECRETO N. 2845 del 15 Settembre 2016**Riparazione e ripristino degli edifici religiosi (chiese).
Assegnazione nono finanziamento per esecuzione interventi.****Visti:**

- la legge 24.02.1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "*Norme in materia di protezione civile*";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- l'articolo 10 del Decreto Legge 22.06.2012 n. 83, convertito dalla Legge 07.08.2012 n. 134, recante "*misure urgenti per la crescita del paese*";
- il Decreto Legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2016, n. 21, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 fino al termine del 31 dicembre 2018.

Visto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, secondo quanto disposto dall'art. 1 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122.

Preso atto che:

- con Ordinanza n. 83 del 5 dicembre 2012 "Riparazione e con rafforzamento locale e ripristino con miglioramento sismico degli edifici religiosi (chiese). Approvazione del programma di interventi immediati per garantire la continuità dell'esercizio del culto":
 - a) ha disposto di ammettere a finanziamento gli edifici religiosi (chiese) descritti nell'Allegato "A" parte integrante della stessa Ordinanza 83/2012;
 - b) ha impartito le disposizioni procedurali, le istruzioni tecniche e indirizzi operativi per i soggetti attuatori degli interventi ed elencati negli allegati "B" e "C" parti integranti della stessa Ordinanza 83/2012.
- che con Ordinanze n. 10 del 12 febbraio 2013, n. 135 del 4 novembre 2013, n. 141 del 22 novembre 2013, n. 13 del 24 febbraio 2014, n. 18 del 7 marzo 2014, n. 21 del 29 maggio 2015, n. 4 del 19 febbraio 2016 viene integrata e modificata la suddetta Ordinanza 83 del 5 dicembre 2012;
- che con ordinanza n. 105 del 12 settembre 2013 sono state modificate le modalità e le procedure per l'accesso ai contributi da parte dei soggetti attuatori.

Ravvisato che le sopracitate ordinanze subordinano la realizzazione degli interventi di riparazione e di miglioramento sismico per gli edifici religiosi (chiese) alla formulazione di un visto di congruità tecnico-economica.

Ritenuto che la stessa Ordinanza n. 83/2012 stabilisce che sono, altresì, soggette al visto di congruità tecnico-economica le varianti sostanziali al progetto e che le varianti indicate all'art. 132, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006, non necessitano di un nuovo visto purché risultino non sostanziali in rapporto alla soluzione tecnica strutturale adottata nel progetto originario. Stabilisce inoltre che ogni variazione del quadro tecnico-economico deve essere comunicata al Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli.

Dato atto che la documentazione e i progetti annessi, presentati dai Soggetti Attuatori sono assegnati per l'istruttoria e istruite dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna.

Rilevato che lo stesso Servizio opera una valutazione del progetto di miglioramento

sismico della struttura esistente e del contributo concedibile per l'intervento, esamina la documentazione tecnica esprimendosi in merito alla congruità tecnico-economica e sulla base di questo parere, il Commissario Delegato formula il visto di congruità ai fini della assegnazione delle risorse.

Preso atto che la spesa complessiva relativa al programma degli interventi per garantire la continuità dell'esercizio del culto prevista dalla Ordinanza 83/2012 e confermata dalle Ordinanze 10/2013, 68/2013, 135/2013, 141/2013, 13/2014, 19/2014 è pari a € 15.142.800,00.

Considerato che con Ordinanza n. 148 del 11 dicembre 2013 viene concesso alle Diocesi un contributo di € 3.600.000,00 per la realizzazione di strutture temporanee per edifici di culto (chiese) per garantire la continuità dell'esercizio del culto.

Considerato che con Ordinanza n. 46 del 13 giugno 2014 viene integrato e rimodulato l'importo dei contributi per le soluzioni temporanee sulle chiese di ulteriori € 750.000,00.

Preso atto che con Ordinanza n. 46 del 13 giugno 2014 viene rimodulata la spesa complessiva relativa al programma degli interventi per garantire la continuità dell'esercizio del culto per un importo complessivo di € 19.492.800,00 come confermato con le Ordinanze n. 48/2014, 62/2014, 7/2015, 41/2015 e 8/2016.

Visti i Decreti n. 611 del 17 luglio 2013 e ss.mm.ii. con il quale è stata effettuata una prima assegnazione dei finanziamenti, n. 1113 del 23 ottobre 2013 con il quale è stata effettuata una seconda assegnazione dei finanziamenti, n. 750 del 9 maggio 2014 con il quale è stata effettuata una terza assegnazione dei finanziamenti, n. 1905 del 9 ottobre 2014 con il quale è stata effettuata una quarta assegnazione dei finanziamenti, n. 342 del 20 febbraio 2015 con il quale è stata effettuata una quinta assegnazione dei finanziamenti, n. 1414 del 31 luglio 2015 con il quale è stata effettuata una sesta assegnazione dei finanziamenti, n. 352 del 9 febbraio 2016 con il quale è stata effettuata una settima assegnazione dei finanziamenti e n. 1173 del 18 aprile 2016 con il quale è stata effettuata una ottava assegnazione dei finanziamenti, per un totale complessivo di contributo assegnato alle Diocesi in qualità di Soggetti Attuatori degli interventi di € 11.494.361,83.

Viste le istanze presentate ai fini della assegnazione delle risorse dal Soggetto attuatore Diocesi di Carpi per gli interventi:

- Chiesa del Santissimo Sacramento (pratica n. 15) nel Comune di Mirandola;
- Chiesa della Purificazione della Beata Vergine Maria (pratica n. 55) nel Comune di Campogalliano in località Panzano.

Considerato che per le suddette chiese sono stati ammessi a finanziamento interventi:

- Chiesa del Santissimo Sacramento per un importo pari a € 1.300.000,00 (importo da allegato A alla ordinanza 83/2012 e ss.mm.ii.);
- Chiesa della Purificazione della Beata Vergine Maria per un importo pari a € 510.000,00 (importo da allegato A alla ordinanza 83/2012 e ss.mm.ii.).

Considerato che la Diocesi di Carpi ha presentato al Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli istanza ai fini della valutazione della congruità tecnico-economica per gli interventi relativi alle suddette chiese.

Considerato che a seguito della istruttoria sono stati rilasciati i seguenti visti di congruità tecnico-economica

- n. PG.2016.0354592 del 16/05/2016 per un importo pari a € 1.075.915,79 relativi agli interventi sulla Chiesa del Santissimo Sacramento, di cui alla pratica n. 15, nel comune di Mirandola;
- n. PG.2016.0540746 del 20/07/2016 per un importo pari a € 468.647,22 relativi agli interventi sulla Chiesa della Purificazione della Beata Vergine Maria, di cui alla pratica n. 55, nel comune di Campogalliano in località Panzano.

Preso atto che si debba procedere alla assegnazione delle risorse per gli interventi sopra indicati.

Considerato che a seguito della presente assegnazione dei contributi secondo quanto descritto, l'importo complessivo dei finanziamenti assegnati per la riparazione immediata, con miglioramento sismico, degli edifici religiosi (chiese) diventa di € 13.038.924,84.

Considerato che l'importo di € 13.038.924,84 è interamente ricompreso nel costo stimato di € 19.492.800,00 (€ 15.142.800,00 per la riparazione e ripristino delle Chiese danneggiate ed € 4.350.000,00 per le Chiese temporanee) come previsto nella Ordinanza n. 8 del 26 febbraio 2016.

DECRETA

- 1) di prendere atto delle valutazioni e pareri dei progetti per gli interventi di riparazione con rafforzamento locale e ripristino con miglioramento sismico degli edifici religiosi (chiese) rilasciate dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli e

dei relativi visti di congruità tecnico-economica ai fini della assegnazione delle risorse, nonché dei contributi concedibili;

- 2) di assegnare al soggetto attuatore Diocesi di Carpi i finanziamenti secondo quanto di seguito riportato:
 - Chiesa del Santissimo Sacramento, di cui alla pratica n. 15, nel comune di Mirandola, per un importo pari a € 1.075.915,79;
 - Chiesa della Purificazione della Beata Vergine Maria, di cui alla pratica n. 55, nel comune di Campogalliano in località Panzano, per un importo pari a € 468.647,22;
- 3) di dare atto che i finanziamenti già attribuiti con Decreto n. 611/2013, con Decreto n. 1113/2013, con Decreto n. 750/2014, con Decreto n. 1905/2014, con Decreto n. 342/2015, con Decreto n. 1414/2015, con Decreto n. 352 del 9 febbraio 2016 e con Decreto n. 1173 del 18 aprile 2016 sommati ai finanziamenti assegnati col presente Decreto portano l'ammontare delle risorse assegnate a € 13.038.924,84, cifra interamente ricompresa nella spesa complessiva di € 19.492.800,00 (€ 15.142.800,00 per la riparazione e ripristino delle Chiese danneggiate ed € 4.350.000,00 per le Chiese temporanee) come previsto nella Ordinanza n. 8 del 26 febbraio 2016;
- 4) di specificare che le economie di spesa risultanti dalla ultimazione dei lavori confluiranno nella disponibilità del Fondo di cui all'Art. n. 2, comma 1, del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 1 agosto 2012, e non potranno essere stanziati per interventi diversi da quelli autorizzati;
- 5) di precisare che se nelle successive fasi progettuali e procedurali, dalla vista della documentazione presentata emergano elementi di incongruità, dal punto di vista tecnico, amministrativo e contabile, il Commissario Delegato potrà dettare specifiche prescrizioni al fine di rendere ammissibili gli interventi;
- 6) di stabilire che i soggetti attuatori dovranno seguire le procedure individuate dalla Ordinanza 105 del 12 settembre 2013 per procedere alla richiesta della liquidazione delle somme spettanti.

Bologna

Stefano Bonaccini

(documento firmato digitalmente)